



LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI PERUGIA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- [redacted] [redacted] Presidente e Relatore
- [redacted] [redacted] Giudice
- [redacted] [redacted] Giudice
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

- sull'istanza di correzione DELLA SENT. N. 30/02/2010
- relativo al R.G. Ricorso n. 709/08
- avverso la sentenza n° 98/07/2008  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PERUGIA  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI PERUGIA

proposto dal ricorrente:

[redacted]

difeso da:

[redacted] SIMO

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R8 [redacted] + IRAP 2005

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 709/08

UDIENZA DEL

30/09/2010

ore 16:00

ORDINANZA

N° 56/03/2010

PRONUNCIATA IL:  
30-09-2010

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

07-10-2010

Il Segretario

IL SEGRETARIO  
[redacted signature]

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'UMBRIA

Sezione III

Composta dai signori:

dot. [redacted] presidente rel.

prof.ing. [redacted] giudice

rag. [redacted] giudice

sulla istanza di correzione di errore materiale, proposta in data 20.7.2010 dalla società [redacted], relativa alla sentenza pronunciata da questa Commissione Tributaria Regionale – Sezione II in data 27.1.2010 n. 30/2/10 depositata il 4.3.2010, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con sentenza n. 236/7/07 depositata il 31.12.2007 la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia autorizzava l'Agenzia delle Entrate di Foligno a procedere a sequestro conservativo sugli immobili della società, a garanzia del credito derivante dall'avviso di accertamento relativo all'anno 2005.

Con sentenza n. 30./2/2010 del 27.1.2010 questa Commissione Tributaria Regionale – Sezione II, in accoglimento totale dell'appello proposto dalla società avverso la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale, annullava l'avviso e faceva venire meno il presupposto della iscrizione del sequestro, senza tuttavia disporre puntualmente in tal senso nel dispositivo.

La società, con l'istanza qui esaminata, ha chiesto, quindi che il dispositivo venga corretto nel senso di ovviare a tale omissione anche per superare il rifiuto del Conservatore di procedere alla cancellazione della formalità.

L'amministrazione finanziaria, presente, non si è opposta a tale richiesta.

In verità dall'esame della motivazione della sentenza si evince chiaramente che, mentre è stato annullato l'avviso di accertamento che costituiva il presupposto della iscrizione del sequestro, nulla è stato esplicitamente motivato circa la richiesta di cancellazione della misura, che pure era stata formulata nell'atto di appello, avendo chiaramente ritenuto la Commissione Regionale implicito il venire meno anche della misura.

Donde la possibilità di integrare il dispositivo nel senso richiesto, potendo essere considerata l'omissione errore meramente materiale.

Nulla sulle spese della presente procedura, stante l'adesione dell'amministrazione finanziaria.

P.Q.M.

Dispone la correzione del dispositivo della sentenza pronunciata da questa Commissione Tributaria Regionale – Sezione II, pronunciata in data 27.1.2010 n. 30/2/10 depositata il 4.3.2010, nel senso che dopo le parole "...accoglie l'appello della ricorrente." devono essere ritenute scritte anche le seguenti: "ordina la cancellazione del sequestro conservativo trascritto a Perugia il 2 [redacted] con il numero [redacted] di formalità in forza di atto della CT Provinciale di Perugia del 23/7/2007 n. 236/2007."

Manda la Segreteria per gli incombenti di legge.

Perugia 30.9.2010



Il Presidente

[Redacted signature]

1000

1000